



Newsletter

#02 2022

Novità del mondo fiscale
e servizi fiduciari



NUOVO ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE ITALIANO, IMPATTI SUL LAVORATORE FRONTALIERE

A partire dal 1° marzo 2022 in Italia è entrato in vigore il nuovo *Assegno Unico e Universale*.

È universale perché garantito in misura minima a tutte le famiglie, infatti spetterà a tutti i cittadini di uno Stato UE residenti in Italia.

Questo Assegno è un sostegno alle famiglie con figli a carico che rispettano i seguenti requisiti:

- Per ogni figlio minorenni a decorrere dal 7° mese di gravidanza;
- Per ogni figlio maggiorenne fino al compimento del 21esimo anno di età, a patto che il figlio maggiorenne frequenti una formazione scolastica o professionale e il suo reddito complessivo sia inferiore a EUR 8'000.00 annuali o risulti in disoccupazione;
- Per ogni figlio con disabilità senza limiti di età.

L'importo dell'Assegno dipenderà dal livello ISEE (indicatore situazione economica e familiare), il minimo è di EUR 50 per figlio mentre il massimo è di EUR 175 per figlio.

Le domande che verranno presentate entro il 30 giugno 2022 sono riconosciute retroattivamente da marzo 2022 mentre le domande che verranno presentate dal 1° luglio 2022 saranno riconosciute dal mese successivo a quello della domanda.

I lavoratori frontalieri hanno da sempre il diritto di percepire gli assegni familiari in Svizzera.

Di seguito elenchiamo le diverse casistiche per il lavoratore frontaliere:

1. Il coniuge del lavoratore frontaliere lavora in Italia

Il coniuge deve presentare la richiesta dell'assegno in Italia, una volta depositata la domanda il lavoratore dovrà effettuare il modulo "[Revisione per persone salariate – Accertamento prestazioni familiari in Italia](#)". La cassa di competenza invierà all'INPS il formulario per farsi certificare l'importo corrisposto e integrare a sua volta la differenza al lavoratore frontaliere.

2. Il coniuge del lavoratore frontaliere non lavora e non percepisce disoccupazione


Il lavoratore frontaliere dovrà effettuare il modulo "[Revisione per persone salariate – Accertamento prestazioni familiari in Italia](#)" allegando alla stessa una dichiarazione dell'altro genitore attestante di essere inoccupato. La cassa di competenza verserà quindi l'intero importo dell'assegno.

3. Il coniuge del lavoratore frontaliere è un lavoratore frontaliere

Il lavoratore che percepisce l'assegno familiare dovrà effettuare il modulo "[Revisione per persone salariate – Accertamento prestazioni familiari in Italia](#)". La cassa di competenza verserà al lavoratore con il reddito più alto l'intero importo dell'assegno.

PM Group è a vostra disposizione per valutare i singoli casi e fornire consulenza sul tema in oggetto.

Ilaria Contu – ilaria.contu@pmconsulenze.ch



CASI DI RIGORE, NOVITÀ 2022

Il Canton Ticino ha aderito al programma casi di rigore 2022.

L'obiettivo dell'ordinanza è quello di indennizzare tramite contributi a fondo perso quelle aziende che hanno subito delle perdite riconducibili alle restrizioni COVID-19.

Gli aiuti potranno essere richiesti sostanzialmente dalle imprese che rispettavano i requisiti dell'ordinanza COVID-19 casi di rigore (OPCR 20).

Le imprese in possesso di una decisione positiva accederanno direttamente al programma casi di rigore 2022, mentre le altre aziende potranno essere ammesse facendone richiesta.

Gli aiuti consisteranno, per il periodo gennaio – giugno 2022, di contributi a fondo perso per un massimo del 9% calcolato sulla base della cifra d'affari media 2018-2019.

Naturalmente, onde evitare sovra indennizzi il contributo coprirà al massimo i costi non coperti dell'impresa.

La richiesta come per la precedente dovrà essere effettuata online entro i seguenti termini:

1. Imprese con cifra d'affari inferiore a 5 milioni di franchi

- per il trimestre gennaio – marzo 2022 entro il 30 giugno 2022;
- per il trimestre aprile – giugno 2022 entro il 30 settembre 2022;
- per il semestre gennaio – giugno 2022 entro il 30 settembre 2022.

2. Imprese con cifra d'affari superiore a 5 milioni di franchi

- per il semestre gennaio – giugno 2022 entro il 30 settembre 2022.

Prima dell'inoltro della richiesta, la relativa documentazione dovrà essere verificata e certificata tramite un rapporto di ufficio di revisione abilitato ASR.

PM Group è a vostra disposizione e può seguirvi nella procedura disponendo all'interno del suo gruppo di una società di revisione abilitata ASR.

Carlo Castellano – castellano@fiduciariafontana.ch



LA DOPPIA IMPOSIZIONE DELLE PENSIONI ITALIANE IN SVIZZERA

L'art. 18 della Convenzione tra Italia e la Svizzera per evitare le doppie imposizioni esplicita quanto segue:

“Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.”

Dopo tale premessa, ci teniamo a rendervi attenti al fatto che una pratica che crea non pochi problemi ai contribuenti residenti in Svizzera, e che percepiscono un reddito da pensione italiana, è il fatto che subiscono la doppia imposizione di suddetto reddito sia in Italia che in Svizzera.

Difatti a differenza di altri redditi conseguiti all'estero, la pensione erogata dall'INPS o da un ente analogo è un reddito imponibile in Svizzera ai sensi dell'articolo sopracitato, tale articolo si applica unicamente se fatto valere dal contribuente tramite una corretta procedura, nella quale viene attestato dall'autorità fiscale del paese di residenza che il beneficiario della pensione è residente in Svizzera e che vi sono gli elementi per richiedere il rimborso o l'esenzione dell'imposta sul reddito Italiana.

Tale procedura si concluderà inviando il corretto documento, attestato dall'autorità fiscale Svizzera all'autorità Italiana di competenza che provvederà ad effettuare il rimborso di imposte trattenute e/o a conferire l'esenzione dei futuri redditi erogati.

PM Group è a vostra disposizione per fornirvi consulenza sul tema in oggetto ed assistervi al fine di completare la procedura in modo efficiente ed efficace.

Mattia Calderoni – info@pmconsulenze.ch





PM Consulenze SA

Viale S.Francini 16, Lugano
Switzerland



 SHARE TO FACEBOOK

 SHARE TO TWITTER

 FORWARD EMAIL